

---

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**N. 1284 del 08 Ottobre 2015**

**OGGETTO:** Procedimento di annullamento in autotutela della Delibera n. 248 del 6 Marzo 2015 e degli atti ad essa connessi e conseguenti ex art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO**

**VISTA** la Deliberazione n.1129 del 8 settembre 2015 con la quale è stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela della Delibera n. 248 del 6 marzo 2015 e degli atti ad essa connessi, ex art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990;

**CONSIDERATO** che la Delibera n. 1129/15 è stata comunicata agli interessati con invito a dedurre nel termine ritenuto congruo di giorni dieci;

**VISTE** le deduzioni presentate dal dott. Pasquale Arca (pervenue il 18.09.2015 con prot. n. NP/12559/2015) e dalla dott.ssa Pierina Grazia Fodde (pervenue il 18.09.2015 con prot. n. PG/42366/2015) e valutate il contenuto;

**VISTE** le osservazioni integrative della dott.ssa Fodde del 1 ottobre 2015 (pervenue in pari data, fuori termine, protocollate al n. PG/2015/0044200) alle quali la deducente allega la nota della Direzione Regionale della Sanità datata 17/09/2015 prot. 21152, e valutate il contenuto;

**ACQUISITO**, con nota PG/2015/45486 del 08.10.2015, il parere del legale incaricato, le cui conclusioni confermano che debba farsi luogo all'annullamento preannunciato;

**RITENUTO**, sulla base del suddetto parere che si evincano adeguati elementi per far luogo all'annullamento della Delibera n. 248/2015 e degli atti ad essa connessi ed in particolare:

**A)** che l'istruttoria condotta consente di considerare confermati i motivi di illegittimità della Delibera n. 248 del 6 marzo 2015 quali configurati con l'invito a dedurre di cui alla Delibera n. 1129/2015; motivi non confutati dalle deduzioni degli interessati;

**B)** che, specificatamente, vanno disattese le osservazioni della dott. Pierina Grazia Fodde secondo quanto segue:

1. Erroneamente la dott.ssa Fodde considera come meramente soggetto a conferma (e non ad autonomo incarico necessitante della procedura selettiva) l'incarico conferitole con l'annullanda Delibera 248; non può considerarsi conferma ciò che in realtà è una nuova attribuzione su posto addirittura occupato da altro Dirigente (dott. Arca);

2. Non vale richiamare la Delibera n.1281 del 24 agosto 2009 avente ad oggetto “*Rinnovo incarico di Direttore di Struttura Complessa Disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso il P.O. di Nuoro*”, posto che la stessa è stata superata dalla successiva Deliberazione n. 270 del 25.02.2014 - “*Attivazione nuovo assetto organizzativo di cui all’Atto aziendale approvato con delibera n.1864 del 24.12.2013*”; quest’ultima ha affidato alla dott.ssa Fodde la Direzione della Struttura Complessa denominata “Assistenza Ospedaliera e Territoriale” facente parte del ‘Dipartimento Strutturale delle Attività Sanitarie’;

3. Non ha pregio la successiva deduzione tendente ad argomentare la mancata produzione di effetti dell’incarico conferito alla dott.ssa Fodde con la Delibera n. 270/14; ciò non può essere inteso, come asserito in sede di deduzioni, nel senso che l’interessata abbia rivestito le funzioni assegnate, sulla scorta della richiamata delibera n. 270/2014, ad altro Dirigente con la nota 10.04.2014 prot. 19091;

4. Nessun rilievo riveste la pretesa inapplicabilità dell’Atto aziendale approvato con Delibera n.1864 del 24 dicembre 2013 (nemmeno sotto il profilo sollecitato dalle osservazioni integrative del 1/10/2015), non risultando, allo stato e per il profilo qui riguardato, la sua inefficacia;

Né tale atto, né la Delibera n. 270/14, emanata sulla base di esso, sono stati peraltro mai impugnati dalla dott.ssa Fodde;

Infine, la dott.ssa Fodde non ha interesse in senso tecnico ad eccepire carenza di applicabilità dell’Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 1864/2013; ammessa la possibilità di accogliere la deduzione, va considerato che l’incarico oggi difeso dalla dott.ssa Fodde in tanto ha ragion d’essere in quanto previsto come Struttura complessa proprio da quell’Atto Aziendale (considerato l’assetto organizzativo discendente dal precedente Atto Aziendale, reso operativo con delibera n. 331 del 07.03.2008, individuava la Direzione del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro come Struttura semplice);

5. Nemmeno è pertinente il richiamo alla non meglio definita “decisione del Tribunale di Nuoro su ricorso ex art. 700 c.p.c.” alla quale l’interessata vuol riconnettere qualità ricognitiva del ruolo ricoperto. La dott. Fodde intende riferirsi al procedimento n° 280/2010 R.A.C. Tribunale di Nuoro sezione Lavoro, introdotto con ricorso ex art.700, rigettato dal Giudice e mai riassunto;

Si tratta cioè di evento non utilizzabile sotto il profilo di qualunque accertamento e comunque la deduzione relativa non è rilevante;

6. Il richiamo, in deduzioni difensive, all’art.15, 5° comma, D.Lgs. n. 502/1992 non pertiene al caso concreto, considerato che la valutazione del Collegio Tecnico legittima il rinnovo e/o il conferimento di altro incarico di pari rilievo solo ove essa intervenga alla scadenza dell’incarico, secondo quanto dispone lo stesso art.15 citato e il CCNL di categoria; scadenza che, nel caso di specie, non poteva ritenersi configurata;

7. Deve essere disattesa anche la deduzione attinente la composizione del Collegio Tecnico; l’interessata invoca la prassi di far presiedere il Collegio Tecnico al Commissario (*rectius* al Direttore Generale); ma la prassi deve recedere rispetto alla norma (Art. 15 finora detto, nonché, artt. 1 e 3 del Regolamento per la Disciplina e il Funzionamento dei Collegi Tecnici, di cui alla Delibera n. 868 del 26 maggio 2010);

8. Le valutazioni annuali positive non esauriscono la necessità della “valutazione al termine dell’incarico”, anche essa regolamentata con le modalità previste dal richiamato art.15, 5° comma, D.Lgs. n. 502/92;

9. Contrariamente a quanto pare voler sostenere la dott.ssa Fodde in finale di deduzione, non può essere invocato un principio di accesso alla dirigenza diverso dalla selezione pubblica, concretantesi in un diritto soggettivo; nel caso di specie non si verteva in una situazione di rinnovo dell’incarico, ma in un’attribuzione ex novo, comportante sostituzione del Dirigente titolare di quel posto;

**VISTE** le deduzioni del dott. Pasquale Arca, sostanzialmente adesive alla procedura avviata;

**CONFERMATA** la necessità di intervenire al più presto per rimuovere, in autotutela, gli effetti dell’attività procedimentale posta in essere dall’Azienda e culminata nella delibera n. 248/15 e, per l’effetto, ripristinare la situazione preesistente ricollocando il dott. Arca e la dott.ssa Fodde nei ruoli in precedenza ricoperti, in esecuzione della delibera n. 270 del 25/02/2014, nelle more dell’espletamento delle procedure di selezione ex art.15 D.Lgs. n. 502/92 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n°158/12, convertito in L. n°189/12) e Linee guida ministeriali e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°24/44 del 27/6/2013;

**ACCERTATO** che la Delibera n. 248/15 va quindi annullata per i seguenti motivi:

a) Errata composizione del Collegio Tecnico che ha valutato la dott.ssa Fodde in II<sup>a</sup> istanza; valutazione ritenuta presupposto per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa del P.O. San Francesco di Nuoro;

b) Conseguente violazione dell’art. 15 comma 7**bis** D.Lgs. n. 502/92 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n°158/12, convertito in L. n°189/12) e delle Linee guida ministeriali e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°24/44 del 27/6/2013);

c) Erronea valutazione degli incarichi risultanti dalla Delibera del Direttore Generale n. 270 del 25-02-2014;

d) Errata applicazione dell’art. 9, comma 32°, D.L. n. 78/2010, per quanto attiene la posizione lavorativa del dott. Arca e della dott.ssa Fodde;

**CONSIDERATO** ulteriormente che:

- il dott. Arca, è rimasto privo di alcuna possibilità di deduzione relativamente alla perdita del suo incarico, a seguito della revoca avvenuta con l’annullanda delibera;

- che i motivi tutti riassunti costituiscono rilievo di vizi legittimanti la procedura di annullamento, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/90;

- che sussistono ragioni di interesse pubblico, che vanno oltre il mero ripristino della legalità e che sono prevalenti sulle posizioni giuridiche private costitutesi *medio tempore*, di procedere all’annullamento in via di autotutela degli atti viziati, stante la necessità di ottemperare, senza ulteriore indugio, a norme di legge aventi carattere imperativo ed inderogabile, quali quelle che dispongono che l’accesso agli incarichi di direzione di struttura complessa avvenga mediante procedure selettive, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 7**bis**, D. Lgs. n. 502/92 (come modificato dall’art. 4 del D. L. n. 158/2012 convertito in L. n. 189/2012), e dalle Linee Guida ministeriali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 24/44 del 27.06.2013; norme che rendono quindi obbligatoria, nel caso in specie, l’attività di ripristino della situazione preesistente;

- che sussiste ulteriore interesse pubblico a superare il regime dell'affidamento di incarico provvisorio sul posto oggetto di annullamento, mediante l'indizione di procedura selettiva (art.15 D. Lgs. n. 502/92);
- che il tempo trascorso dall'adozione degli atti da annullare in via di autotutela è da considerarsi ragionevole per i tempi necessari al compimento di un'esauriente istruttoria volta a porre in essere un'attività così incisiva quale quella diretta alla rimozione di un atto amministrativo;
- che l'annullamento costituisce una scelta aziendale vincolata per scongiurare i rischi derivanti dal protrarsi di una situazione di illegittimità;
- che l'autorizzazione a suo tempo acquisita dal competente Assessorato alla Sanità doveva e deve essere valutata nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di personale;

**RITENUTO**, in ragione di quanto premesso, visto, considerato e richiamato, di dover procedere, ai sensi degli artt. 21<sup>octies</sup> e 21<sup>nonies</sup> della L. n. 241 del 1990, all'annullamento della Deliberazione n. 248 del 2015, nonché degli atti ad essa connessi presupposti e conseguenti;

**VISTI** la L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.;  
il vigente C.C.N.L. Area Dirigenza Medica e Veterinaria;  
la deliberazione G.R. N. 24/44 del 27.06.2013;

**VISTO** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006

**VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

**VISTO** L'ART. 6 della L.R. n. 22 del 07.08.2015;

**VISTE:** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

la deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 42/12 del 28.08.2015;

la propria deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 di presa d'atto della proroga del Commissario Straordinario disposta, con la predetta delibera G.R. n. 42/12 del 28.08.2015, fino al 31.12.2015;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

**DATO ATTO** che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

## **DELIBERA**

per le motivazioni specificate in premessa, qui richiamate integralmente:

- a) di annullare, in via di autotutela, la Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2015 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, compresa la deliberazione di costituzione del Collegio Tecnico n. 145 del 10/02/2015, nella parte relativa alla costituzione del Collegio Tecnico formato per valutare la dott.ssa Fodde, e gli atti conseguenti posti in essere dallo stesso Collegio;
- b) di demandare al Servizio del Personale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, nonché la comunicazione della stessa a tutti i soggetti interessati;
- c) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web aziendale.

**Il Direttore del Servizio proponente**  
**f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus**

**Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. \***

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Sanitario**  
**f.to Dott. Maria Carmela Dessì**

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Amministrativo**  
**f.to Dott. Carmen Atzori**

\* In caso di parere contrario leggesi relazione allegata

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo**

**Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio on-line presente sul sito aziendale a far data dal 08 Ottobre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.**

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

\* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° \_\_\_\_\_

Nuoro, li \_\_\_\_\_

**f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio Personale	<b>R</b>
– Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**